



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 9/2016

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX S.R.L. C/
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

L'anno 2016 il giorno 01 del mese di FEBBRAIO presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

DELIBERA N.9//2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXX S.R.L./ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (PROT. 11432/C DEL 18.11.2013)

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 01/02/2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*... Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante “*integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA l’istanza dell’utente **XXXXXXXXXXXXX S.R.L.** presentata in data **18.11.2013**;

VISTI gli atti del procedimento ;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha addebitato alla società WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. l'illecita migrazione del numero XXXXXXXX dal precedente operatore senza alcuna autorizzazione o richiesta espressa. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a partire dal 29.07.2013 la Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha sospeso il servizio TIM sull'utenza n. XXXXXXXX, utilizzata a fini aziendali, ed ha effettuato la migrazione senza alcuna autorizzazione o richiesta in tal senso da parte del titolare della medesima utenza.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. la restituzione del numero al precedente operatore;
- ii. indennizzo per sospensione/interruzione del servizio e perdita della numerazione;
- iii. costi per rescissione, danni per mancato utilizzo, costi connessi alla conciliazione.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria depositata in data 24.03.2014 acquisita al prot. n. 3170/C, la WIND Telecomunicazioni s.p.a. contesta quanto dedotto dall'istante; espone di aver dato corso alla richiesta di migrazione con portabilità del numero XXXXXXXX regolarmente avanzata dal sig. XXXXXXXX Rossi e di non aver riscontrato alcuna anomalia nella richiesta; conclude per il rigetto delle richieste perché infondate in fatto e diritto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Nella fattispecie si controverte sulla migrazione di una utenza di telefonia mobile, procedura che comporta il passaggio del cliente dall'operatore *OLO Donating* (TIM) all'operatore *OLO Recipient* (WIND).

Come specificato dalla Delibera 274/07/CONS, dall'Accordo quadro sulle migrazioni e dalla Delibera n. 41/09/CIR, le procedure di migrazione sono concordate preventivamente tra gli operatori.

Pertanto, il cliente comunica la richiesta di migrazione al *recipient*, fornendo il proprio codice di migrazione e il nominativo del *donating*; il *recipient* trasmette la richiesta di passaggio al *donating* per le verifiche di propria competenza.

Gli operatori *recipient* e *donating* possono interrompere la migrazione solo in casi eccezionali e comunque in presenza di una causale di rigetto che individua l'effettivo problema riscontrato.

Nel caso di specie, il cliente sig. XXXXXXXX Rossi ha richiesto al *recipient* (WIND) la migrazione dell'utenza XXXXXXXX con portabilità del numero, fornendo prova adeguata della propria identità (depositata agli atti). Il *recipient*, non riscontrando condizioni ostative alla nuova attivazione, ha inoltrato la richiesta di attivazione al *donating* (TIM). A sua volta, il *donating* (TIM) ha effettuato le necessarie operazioni amministrativo-contabili conseguenti alla cessazione del servizio migrato, ivi compreso il controllo della corrispondenza tra Codice fiscale/Partita IVA e numero di telefono portato, ma non ha comunicato al *recipient* (WIND) alcuna causale di rigetto, come risulta dalle schermate di migrazione prodotte dalla Wind.

Ciò ha consentito al *recipient* (WIND) di dar corso alla richiesta di migrazione senza commettere alcun abuso.

Risulta inoltre agli atti che l'utenza in questione non è più utenza WIND a decorrere dal 2.10.2013: ragion per cui, WIND non è abilitata a richiedere il rientro in TIM dell'utenza e la relativa richiesta in tal senso *sub i)* dell'istante non può essere accolta.

Sebbene l'istante dichiari di aver presentato reclamo alla WIND in data 29/07/2013 e pur volendo estensivamente interpretare tale reclamo come richiesta al *donating* (WIND) di migrazione al *recipient* (TIM), non vi è prova agli atti di tale documento e della sua ricezione da parte dell'operatore.

Per le ragioni sopra precisate, anche le richieste *sub ii)* di indennizzo per sospensione/interruzione del servizio e perdita della numerazione, nonché le richieste *sub iii)* di rimborso dei costi di rescissione anticipata e delle spese affrontate per la procedura di conciliazione non possono ritenersi accoglibili perché nessuna responsabilità può ascrivere all'operatore WIND.

Quanto infine alla richiesta di danni da mancato utilizzo deve ritenersi inammissibile in questa sede poiché esula dal contenuto tipico delle decisioni cui è chiamato questo Ufficio: ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento approvato con Delibera n. 173/07/CONS, infatti, l'Autorità, "*... può condannare al rimborso di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità...*", ma non ha il potere di accertare i danni di cui si chiede il risarcimento.

Le spese di procedura si compensano integralmente fra le parti;

VISTA la relazione istruttoria redatta dall'avv. Marianna Labanca in attuazione del contratto sottoscritto in data 23.11.2015;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di non accogliere l'istanza di XXXXXXXX S.R.L. nei confronti della società WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. per le motivazioni sopra espresse.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Potenza, 01/02/2016

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Vesna Alagia